




STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente



Ecocave S.r.l.
Via Paisiello 19
80128 - Napoli
eco.cave@pec.it
progettoverde@epap.sicurezzapostale.it

e, p.c.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per il comune di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino della Regione Campania
adbcampaniacentrale@legalmail.it

Ente Parco Metropolitan delle Colline di
Napoli
enteparcocollinenapoli@gmail.com
pec@pec.parcometropolitanocollinenapoli.it

Città Metropolitana
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Napoli
Ambiente, Tutela del territorio e del mare
controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

Comune di Napoli
Urbanistica
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it
urbanistica.esecutiva@pec.comune.napoli.it

Regione Campania
UOD 50 09 15
Genio civile di Napoli
dg5009.uod15@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50 09 91



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Funzioni di supporto tecnico-operativo
dg5009.staff91@pec.regione.campania.it

Regione Campania
DG 50 07 00
Direzione Generale per le Politiche agricole,
alimentari e forestali
dg.500700@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8385 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per il *“Progetto di recupero ambientale della cava di tufo dismessa “Fondo Zara” con accesso da Via Cinque Ercole loc. Chiaiano nel Comune di Napoli - Ditta ECO CAVE S.R.L.”* – **Comunicazione esito commissione.**

Con la presente si comunica che, nella seduta del 30/04/2019, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha esaminato l'istanza di VIA relativa al progetto di *“Progetto di recupero ambientale della cava di tufo dismessa “Fondo Zara” con accesso da Via Cinque Ercole loc. Chiaiano nel Comune di Napoli - Ditta ECO CAVE S.R.L.”*, presentata da Codesta Società con nota acquisita al protocollo regionale n. 722577 del 15/11/2018.

La Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“Vista la relazione ambientale e le considerazioni sopra fatte;

Viste le osservazioni presentate dagli Enti come sopra riportate, nelle quali sono state evidenziate sostanziali carenze nello studio presentato;

Visto quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PSAI dell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale (ex AdB Campania Centrale), all'art. 7 comma 2 lettera g.; oltre ad applicarsi quanto previsto dalle stesse norme all'art. 30 “Disciplina delle attività estrattive”;

Vista l'ubicazione all'interno del Parco Metropolitan delle Colline di Napoli;

Vista l'area e le rispettive quantità di materiale (1.500.000 mc) e visto che nelle integrazioni inviate dal proponente il 29.03.2019, prot. n. 211348 del 02.04.2019, nell'elaborato “02 integrazioni”, pag.3 si asserisce che: “In merito alle osservazioni prodotte dalla città metropolitana si precisa che quanto riportato al paragrafo 2.2 “.....sia terreno vegetale che materiali inerti provenienti dalle attività di recupero mediante selezione, cernita e frantumazione di rifiuti da costruzione e demolizione, come previsto dal D.M. 05.02.98.” è frutto di un mero refuso infatti al successivo capoverso e nelle altre parti della relazione si precisa che “Il recupero ambientale prevede il riempimento della cava utilizzando sia terreno vegetale proveniente da scavi



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

che rocce e terre di scavo”- Mai si utilizzeranno prodotti che la legislazione attuale definisce e classifica come rifiuti; invece nell’elaborato “RG.01”, paragrafo 3.9, pag. 28-29 è riportato: “...Per il riempimento della cava è stato previsto esclusivamente l’impiego di materiali idonei ai sensi degli art. 52 (“Materiali idonei per il riempimento di cavità generate dalle attività estrattive”) e 61 (“Criteri di ricomposizione”), consistenti in: - terre e rocce da scavo; - materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive; - materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione, lavaggio) di materiali di cava. terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie; - materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti (rocce e materiali litoidi, sfridi, materiali ceramici cotti, vetri) se non altrimenti recuperabili”.

Vista la nota dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale, pervenuta via PEC il 17.04.2019 e protocollata in data 23.04.2019 prot. n. 259834, che ritiene: “l’incartamento prodotto, non esaustivo rispetto a quanto richiesto dalle succitate norme del PSAI e dai Piani di Gestione”, nella quale si riporta quanto segue:

“...l’area in oggetto ricade nel territorio del Comune di Napoli, loc. Chiaiano (NA) appartenente ai bacini di competenza della ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, pertanto, per le valutazioni di seguito riportate, si è fatto riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della citata ex Autorità di Bacino Regionale ed al Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali della Campania Centrale, adottate con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n.1 del 23/02/2015;

la progettazione in argomento riguarda la riqualificazione della cava dismessa “Fondo Zara”, alla loc. Chiaiano nel Comune di Napoli, per la riconfigurazione dell’andamento naturale del suolo in tutta l’area, la cui modellazione è legata alle sistemazioni agrarie ed è finalizzata a contrastare la vulnerabilità idrogeologica dell’intero cratere ed a ripristinare l’habitat naturale;

le fasi principali dell’intervento progettato consistono nel riempimento della fossa di cava con terreno vegetale e materiali inerti provenienti da attività di recupero autorizzate, mediante selezione cernita e frantumazione, oltre a rocce e terre da scavo; le operazioni di abbancamento avverranno in modo tale da ricreare l’assetto morfologico originario; la superficie così modellata sarà opportunamente coperta da terreno vegetale per uno spessore di almeno 90 cm ripristinando le quote del piano di campagna; al termine saranno piantumati alberi appartenenti alla stazione fitoclimatica dell’area, quali castagno, querce, ontani, mentre il mantello arbustivo sarà costituito da essenze della macchia mediterranea presenti in zona;

la finalità dell’intervento è favorire il processo di rinaturalizzazione del sito in tempi ragionevoli attraverso la ricostituzione di un ambiente naturale, un habitat che ospiti la massima variabilità di organismi vegetali, e l’accrescimento della naturalità del sito e la varietà di ambienti, aggiungendo piante ed essenze atte ad aumentare la stabilità idrogeologica, favorendo il naturale reinsediamento della microfauna;

nell’ambito del succitato PSAI l’area d’intervento ricade in area a Rischio molto elevato R4 nella carta del Rischio da frana e in area di Cava, nella carta delle Pericolosità da frana (rif. TAV. 447114);



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

il Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI all'art. 7 elenca gli interventi da sottoporre al parere preventivo-obbligatorio dell'Autorità di Bacino ed il caso in esame rientra tra questi ai sensi dell'art. 7 lett. g), trattandosi di progetto di ricomposizione ambientale delle aree di cava ricadenti in aree a rischio;

le opere previste risultano consentite nelle predette aree perimetrale alla normativa del PSAI (v. artt. 19-20) la quale ad ogni modo prescrive a corredo del progetto uno studio di compatibilità geologica (v. art. 36), commisurato al tipo di intervento proposto, con i contenuti di cui all'Allegato B e una valutazione della pericolosità residua ad ultimazione degli interventi di ricomposizione ambientale.

Con riguardo ai Piani di Gestione distrettuali ed in particolare alla tutela delle risorse idriche e del suolo, si evidenzia che:

dagli elaborati non si evincono le caratteristiche o gli eventuali codici CER dei materiali inerti provenienti da attività di recupero autorizzate, mediante selezione cernita e frantumazione, oltre a rocce e terre da scavo, utilizzati per il riempimento;

non sono definite le caratteristiche di permeabilità del piano d'imposta del riempimento e le eventuali superfici della falda idrica, né le eventuali interazioni tra le acque di infiltrazione sul materiale di riempimento e gli strati inferiori di suolo.

Per tutto quanto sopra si fa rilevare che l'incartamento prodotto, non risulta esaustivo di quanto richiesto dalle succitate norme del PSAI e Piani di Gestione, pertanto, occorre integrare il progetto con i seguenti elaborati:

studio di compatibilità geologica (v. art. 36) con i contenuti di cui all'Allegato B valutazione della pericolosità residua ad ultimazione degli interventi di ricomposizione ambientale;

studio idrogeologico relativo all'eventuale presenza di falda idrica ed alle sue caratteristiche;

valutazione delle interazioni ed influenze tra le acque di infiltrazione sul riempimento e il suolo e le falde eventualmente presenti”;

Vista la nota del MBAC prot. n. 5131-P del 17.04.2019 pervenuta via PEC il 18.04.2019 e protocollata in data 23.04.2019 prot. n. 259953, nella quale si ribadisce che, nonostante le integrazioni prodotte, si ritiene ancora “carente la documentazione progettuale sul piano metodologico ed analitico” in relazione alle argomentazioni riportate di seguito:

“...questa Soprintendenza richiama l'attenzione sulla necessità di una attenta e compiuta valutazione degli impatti significativi negativi e dei connessi effetti, diretti ed indiretti, sui beni paesaggistici e culturali interessati dall'intervento.

Per quanto di propria competenza e con specifico riferimento ai fattori "patrimonio culturale e paesaggio", individuati dall' art. 5, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., si pone in rilievo che la documentazione progettuale pubblicata sul sito web regionale, malgrado le successive integrazioni spontanee, continua a risultare significativamente carente ed inadeguata, mancando perfino una completa elencazione dei dispositivi di vincolo paesaggistico posti a tutela dei valori che connotano l'area d'intervento e il suo immediato contesto paesaggistico, con evidente concreto rischio di uno svilimento e danno agli stessi.

Profilo paesaggistico



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

Come rilevato nel dettaglio con la precedente nota prot. n. 253 del 10.01.2019, alla quale si rimanda anche per l'elencazione delle carenze documentali progettuali sul piano metodologico ed analitico, l'area d'intervento e il suo contesto paesaggistico sono connotati da rilevanti e differenziati valori, tutelati da una stratificazione di vincoli, distinti ma tra loro interconnessi.

In particolare, esaminata la documentazione progettuale, si ritiene che vi sia un elevato rischio di impatti significativi negativi diretti ed indiretti sui beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt, 136 e 142 del O. Lgs. n. 42/2004 coinvolti dall'intervento. Il sito e il suo contesto ricadono, tra l'altro, nel perimetro di un'area di dichiarato interesse pubblico, tutelata dal D. M. 21 settembre 1997 "Selva di Chiaiano nel comune di Napoli", ex lege 1497/1939, la quale è caratterizzata da "vegetazione tipica dell'area mediterranea umida, boschi di castagno, cerro, larice, quercia, con dolci colline separate da ripidi e scoscesi pendii con aree fortemente coltivate dalla tipica conformazione strutturale fatto da ampi terrazzamenti, ampie distese di verde con cascinali e masserie". Si ritiene sia elevato il rischio che siffatto pregiato contesto paesaggistico sia negativamente e significativamente impattato dall'intervento proposto, tanto nella fase di riempimento della cava quanto nella fase di riconfigurazione del sito. In particolare, sono da paventarsi notevoli impatti negativi connessi al traffico di automezzi per il trasporto dei materiali di riempimento, con notevoli effetti negativi tra i quali l'ulteriore danno alla rete sentieristica, già fortemente degradata a causa delle precedenti attività estrattive.

Sono da temersi altresì impatti negativi considerevoli in termini di percezione del paesaggio con particolare riferimento ai belvedere tutelati e ai quadri panoramici da questi percepiti. Al riguardo, si puntualizza che la tutela dei beni paesaggistici è intesa come "tutelo biunivoca" e, dunque, tanto come tutela del panorama, inteso come lo spazio che si può percepire da un determinato luogo, quanto come tutela dei punti di vista e dei belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode il predetto panorama (Parere dell'Ufficio Legislativo Mibac n. 12628 dell'11.06.2009).

Infine, ma non da ultimo, ricadendo l'area d'intervento e il suo contesto paesaggistico nel perimetro del "Parco metropolitano regionale delle Colline di Napoli", istituito con D.G.R. Campania n. 855/2004, riconosciuto ex lege quale aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett, f) del D. Lgs. 42/2004, si ritiene sia elevato il rischio che il progetto proposto, specie con riferimento alla fase di riempimento della ex cava, confligga con gli obiettivi di tutela, riqualificazione e miglioramento della fruizione pubblica di tale sistema paesaggistico ad alta valenza naturalistica, di elevato interesse pubblico.

In generale, la proposta di intervento in oggetto, nell'abbinare alla dovuta e tardiva ricomposizione ambientale del sito anche attività di riempimento della cava, rischia di costituire una minaccia alla compiuta tutela dei valori patrimoniali paesaggistici, a causa del protrarsi di attività di fatto di tipo produttivo per un lasso temporale esteso, con tutto il corredo di ulteriori impatti significativi negativi diretti ed indiretti su un brano prezioso di paesaggio napoletano.

Al riguardo si evidenzia che l'area "Selva di Chiaiano nel comune di Napoli" è stata dichiarata di interesse pubblico nel 1997 (1). M_ 21.11.1997, ex lege 1497/1939), al fine di garantire un'effettiva ed efficace salvaguardia delle riconosciute valenze paesaggistiche, considerati i perduranti «sbancamenti per lo sfruttamento del sottosuolo con la conseguente creazione di enormi cave per l'estrazione del tufo e conseguente

CUP8385_adp_esito_commissione

5



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

deturpazione del paesaggio». Le attività estrattive nell'area tutelata si sono tuttavia concluse nel 2006 e, ad oggi, l'ex cava di tufo 'Fondo Zara' in Chiaiano risulta non essere ancora stata sottoposta alla debita ricomposizione ambientale, prescritta dalla L.A. 13 dicembre 1985, n. 54.

Questa Soprintendenza richiama di conseguenza l'attenzione dell'amministrazione regionale sulla necessità di una compiuta ed approfondita valutazione degli impatti e degli effetti significativi negativi sul sistema di beni paesaggistici direttamente ed indirettamente interessati dall'intervento proposto, avendo cura di considerare in modo acconcio tanto la fase di riempimento della cava quanto la successiva fase di riconfigurazione del sito, nonché gli impatti cumulativi connessi ad altri interventi in fase di realizzazione o previsti nel contesto interessato.

In chiusura, non si può mancare di esprimere perplessità in rapporto all'effettiva destinazione d'uso finale dell'area ed alla tipologia di materiale utilizzato per il riempimento della ex cava, come peraltro rimarcato anche da altre amministrazioni pubbliche.

Profila archeologico

Con riferimento al profilo archeologico, non ci si può esimere comunque dal notare che tutta la selva di Chiaiano è punteggiata di evidenze che attestano una capillare occupazione dell'area, caratterizzata da villae rustiche attive per tutta l'età imperiale romana, cui sono da associare cisterne e aree funerarie ma anche affioramenti di materiali ceramici e fittili; tali evidenze sono state solo in parte censite e studiate ed è auspicabile che questo comparto sia in futuro interessato da una più analitica ricognizione e dal rilievo delle strutture emerse. In particolare a poca distanza da via Cinque Cercole — strada individuata nel progetto in analisi come via di transito per i mezzi attivi nel cantiere — sorge un mausoleo rupestre, testimonianza di grande interesse che andrebbe tutelata da ogni effetto indiretto della cantierizzazione dell'area e del passaggio di mezzi pesanti”.

- *Si propone di rinviare a VIA il progetto, per approfondire e chiarire gli aspetti sopra descritti, in particolare quelli*
- *relativi alle osservazioni presentate dagli Enti come sopra riportate, nelle quali sono state evidenziate sostanziali carenze nello studio presentato;*
- *relativi a quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PSAI dell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale (ex AdB Campania Centrale), all'art. 7 comma 2 lettera g.; oltre ad applicarsi quanto previsto dalle stesse norme all'art. 30 “Disciplina delle attività estrattive”;*
- *relativi all'ubicazione all'interno del Parco Metropolitan delle Colline di Napoli;*
- *relativi all'area e le rispettive quantità di materiale (1.500.000 mc) e visto che nelle integrazioni inviate dal proponente il 29.03.2019, prot. n. 211348 del 02.04.2019, nell'elaborato “02 integrazioni”, pag.3 si asserisce che: “In merito alle osservazioni prodotte dalla città metropolitana si precisa che quanto riportato al paragrafo 2.2 “.....sia terreno vegetale che materiali inerti provenienti dalle attività di recupero mediante selezione, cernita e frantumazione di rifiuti da costruzione e demolizione, come previsto dal D.M. 05.02.98.” è frutto di un mero refuso infatti al successivo capoverso e nelle altre parti della relazione si precisa che “Il recupero ambientale prevede il riempimento della cava utilizzando sia terreno vegetale proveniente da scavi che rocce e terre di scavo”- Mai si utilizzeranno prodotti che la*

CUP8385_adp_esito_commissione

6



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

legislazione attuale definisce e classifica come rifiuti; invece nell'elaborato "RG.01", paragrafo 3.9, pag. 28-29 è riportato: "...Per il riempimento della cava è stato previsto esclusivamente l'impiego di materiali idonei ai sensi degli art. 52 ("Materiali idonei per il riempimento di cavità generate dalle attività estrattive") e 61 ("Criteri di ricomposizione"), consistenti in: - terre e rocce da scavo; - materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive; - materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione, lavaggio) di materiali di cava. terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie; - materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti (rocce e materiali litoidi, sfridi, materiali ceramici cotti, vetri) se non altrimenti recuperabili", nonché per seguire le procedure previste al punto 3.2.3 "Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA relative ai progetti inerenti le attività estrattive (L.R. 54/85 e s.m.i – NdA del P.R.A.E.)" della D.G.R. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal geol. Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso che ha tenuto conto anche degli aspetti evidenziati nella nota dell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale, pervenuta via PEC il 17.04.2019 e protocollata in data 23.04.2019 prot. n. 259834, e degli aspetti evidenziati nella nota del MBAC prot. n. 5131-P del 17.04.2019 pervenuta via PEC il 18.04.2019 e protocollata in data 23.04.2019 prot. n. 259953, decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale".

Si rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., che l'istante ha diritto a presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente. Trascorso infruttuosamente tale termine, lo scrivente Ufficio provvederà all'adozione del formale provvedimento dirigenziale, che sarà notificato ad avvenuta esecutività.

L'istruttore amministrativo
 Dott.ssa Adele Del Piano
 Tel. 081/7963042

Adele Del Piano

Il Dirigente
 Avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio

Da: staff.501792@pec.regione.campania.it
Inviato: lunedì 3 giugno 2019 14:06
A: 'Progetto Verde'; 'Soprintendenza speciale per i beni architettonici di napoli e pompeii'; 'Genio Civile di Napoli'; 'Staff 500991 Funzioni di supporto tecnico-operativo'; 'DG FORESTE'; 'Distretto idrografico Appennino Meridionale'; 'ARPAC Napoli'; 'Parco Colline di Napoli'; 'Citta Metropolitana di Napoli'; 'Comune di Napoli - Assessore Urbanistica'; 'Comune di napoli'
Oggetto: CUP 8385 - Trasmissione nota prot. n. 346107 del 03/06/2019
Allegati: 8385_esito_commissione_prot_346107 del 03 06 2019.pdf

Trasmissione nota prot. n. 346107 del 03/06/2019